



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 115/20

Lussemburgo, 23 settembre 2020

Sentenze nelle cause T-411/17 Landesbank Baden-Württemberg/ Comitato di risoluzione unico (CRU), T-414/17 Hypo Vorarlberg Bank AG/CRU, e T-420/17 Portigon AG/CRU

Il Tribunale annulla la decisione del Comitato di risoluzione unico sul calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il 2017 e constata l'illegittimità parziale del regolamento delegato 2015/63

La decisione non è sufficientemente autenticata e motivata. Il calcolo dei contributi della Landesbank Baden-Württemberg, della Hypo Vorarlberg Bank e della Portigon risulta intrinsecamente privo di trasparenza.

Il Comitato di risoluzione unico (CRU), un'agenzia dell'Unione europea istituita nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico (MRU) dell'Unione bancaria, fissa annualmente i contributi ex ante di circa 3 500 enti finanziari al Fondo di risoluzione unico (FRU) istituito dal regolamento n. 806/2014¹. Detti contributi sono riscossi presso tali enti dalle autorità di risoluzione nazionali e trasferiti al FRU².

Con decisione dell'11 aprile 2017³, il CRU ha fissato i contributi ex ante per il 2017 di detti enti, tra cui la Landesbank Baden-Württemberg (Germania), la Hypo Vorarlberg Bank AG (Austria) e la Portigon AG (Germania). Questi ultimi sono stati informati dell'importo dei relativi contributi mediante avvisi di riscossione loro inviati dalle autorità di risoluzione nazionali competenti.

Ciascuno dei tre enti ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea diretto all'annullamento della decisione del CRU.

Con le sue sentenze pronunciate in data odierna, il Tribunale annulla la decisione del CRU nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg, la Hypo Vorarlberg Bank e la Portigon.

Il Tribunale constata anzitutto che, sebbene i destinatari delle decisioni del CRU in merito al calcolo dei contributi ex ante al FRU siano, conformemente alla normativa applicabile, le autorità nazionali di risoluzione, gli enti debitori di tali contributi sono, senza alcun dubbio, direttamente e individualmente interessati da dette decisioni. Ne consegue che la Landesbank Baden-Württemberg, la Hypo Vorarlberg Bank e la Portigon sono legittimate ad agire per l'annullamento della decisione del CRU.

Il Tribunale rileva, poi, d'ufficio, che **il CRU non ha fornito alcuna prova dell'autenticazione dell'allegato alla sua decisione**. Tale allegato è un documento elettronico **che contiene gli importi dei contributi ex ante** e costituisce quindi un elemento essenziale di detta decisione. Tuttavia, il CRU non ha trasmesso alcuna versione dell'allegato che rechi una firma elettronica, sebbene tale allegato non sia in alcun modo indissolubilmente collegato al testo della decisione

¹Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

²Conformemente all'accordo intergovernativo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi versati al FRU, sottoscritto a Bruxelles il 21 maggio 2014.

³Decisione del CRU nella sua sessione esecutiva dell'11 aprile 2017 sul calcolo dei contributi ex ante per il 2017 al FRU (SRB/ES/SRF/2017/05).

che reca la firma manoscritta della presidente del CRU. **Pertanto, la decisione del CRU non è sufficientemente autenticata.**

Inoltre, il Tribunale constata che **la decisione del CRU non è sufficientemente motivata.**

Infatti, la motivazione fornita a ciascuno degli enti ricorrenti non contiene alcun elemento di calcolo riferibile agli altri 3 500 enti circa, sebbene il calcolo del suo contributo implichi, da un lato, la determinazione di una proporzione tra l'ammontare delle sue passività (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) e le passività totali (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli altri enti e, dall'altro, una valutazione del suo profilo di rischio in relazione ai profili di rischio di questi altri enti sulla base degli indicatori previsti.

In risposta a un argomento sollevato dal CRU, il Tribunale afferma che esso non rimette in discussione il carattere riservato dei dati degli altri 3 500 enti circa, ma rileva che, poiché si basa in modo interdipendente su tali dati, **il calcolo dei contributi della Landesbank Baden-Württemberg, della Hypo Vorarlberg Bank e della Portigon risulta intrinsecamente privo di trasparenza. La motivazione fornita a detti enti non consente loro di verificare l'importo dei propri contributi, il quale costituisce tuttavia l'elemento essenziale della decisione del CRU nella parte in cui li riguarda. Tale motivazione pone detti enti in una posizione in cui essi non sono in grado di sapere se tale importo sia stato calcolato correttamente o se debbano contestarlo dinanzi al Tribunale**, senza poter tuttavia, come peraltro viene loro richiesto nell'ambito di un ricorso giurisdizionale, identificare, per quanto concerne detto importo, gli elementi contestati della decisione del CRU, formulare censure al riguardo e addurre prove, che possono consistere in indizi seri, intese a dimostrare che le loro censure sono fondate.

Nella sua sentenza sul ricorso della Landesbank Baden-Württemberg, il Tribunale aggiunge che la violazione dell'obbligo di motivazione deriva, per la parte del calcolo del contributo ex ante relativa all'adattamento in funzione del profilo di rischio, dall'illegittimità parziale del regolamento delegato 2015/63⁴, legittimamente invocata dalla Landesbank Baden-Württemberg a titolo di eccezione.

Dato che il CRU non potrà adottare una nuova decisione senza violare nuovamente l'obbligo di motivazione e il diritto della Landesbank Baden-Württemberg ad una tutela giurisdizionale effettiva, fintantoché il quadro giuridico, e in particolare il regolamento delegato 2015/63, non sarà stato modificato, il Tribunale mantiene gli effetti della decisione del CRU, nella parte riguardante la Landesbank Baden-Württemberg, per sei mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sul ricorso di tale ente sarà passata in giudicato.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-411/17](#), [T-414/17](#) e [T-420/17](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

⁴Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).